



TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 12

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 12; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 8)

L'ufficio di assessore e' obbligatorio.

Gli assessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono entro il termine che sara' loro prefisso dallo stesso presidente del Tribunale.

Essi prestano giuramento con la formula seguente: «Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto».

Gli assessori tacitamente confermati, ai sensi del 1° capoverso dell'articolo precedente, non ripetono il giuramento.

Versione in vigore dal 13 novembre 1935 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 novembre 1944 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-12-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-12-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it